

Bolzano il 21/01/2019

L'Associazione bancaria Italiana (ABI) comunica

Proroga dei termini di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti per gli eventi sismici del 2012 e successivamente dall'alluvione del 2014 cui all'art. 3, comma 2 bis, primo periodo del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4, convertito con modificazione, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50.

L'art.1, comma 987 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 – Supplemento Ordinario n. 62, prevede **la proroga al 31 dicembre 2019 del termine di sospensione** del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014 nr. 4, e succ. modifiche.

Al riguardo, si ricorda che la norma stabilisce che i soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa nei comuni individuati, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

Ulteriori informazioni presso i nostri sportelli.